

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Area: AREA DECENTRATA CENTRI PER L'IMPIEGO LAZIO CENTRO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03387 **del** 29/03/2021

Proposta n. 9612 **del** 29/03/2021

Oggetto:

Posticipazione ulteriore dei termini assunzionali ascrivibili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, per il periodo compreso tra marzo 2021 e Agosto 2021

OGGETTO: Posticipazione ulteriore dei termini assunzionali ascrivibili alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, per il periodo compreso tra marzo 2021 e Agosto 2021

LA DIRETTRICE

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

su proposta del dirigente dell'Area Servizi per il Lavoro;

VISTA la Legge 23/03/1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

VISTO l'art. 4 del DPR 10/10/2000 n° 333 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 – ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 concernente le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la determinazione n.G04751 del 23/04/2020 “Differimento dei termini assunzionali, ascrivibili alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii. in considerazione dell’ emergenza epidemiologica da covid-19” con la quale i termini assunzionali del 31/01/2020, del 28/02/2020, del 31/03/2020, del 30/04/2020, del 31/05/2020, del 30/06/2020, del 31/07/2020, del 31/08/2020, del 30/09/2020, del 31/10/2020 concernenti le convezioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., sono stati differiti alla data del 30/11/2020, restando invariate tutte le altre clausole inserite in convenzione;

VISTA la determinazione n.G13535 del 16/11/2020 “Ulteriore differimento dei termini assunzionali ascrivibili alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., in considerazione dell’ emergenza epidemiologica da covid-19”, con la quale sono stati procrastinati ulteriormente i termini, secondo lo schema sotto riportato:

- i termini di scadenza del 30/01/2020, 29/02/2020, 31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020, 31/08/2020, 30/09/2020, 31/10/2020, precedentemente differiti al 30/11/2020, sono fissati al 31/03/2021;
- il termine di scadenza del 30/11/2020, fissato nei programmi assunzionali, ascrivibili alle convezioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., è fissato al 31/03/2021;
- di posticipare di 4 (quattro) mesi tutti i termini di scadenza, fissati nei programmi assunzionali, previsti dalle convenzioni ex art.11 l.68/99 e ss.mm.i, attive ed in corso di validità al momento della pubblicazione delle presente determinazione;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO l’impatto senza precedenti che l’emergenza sanitaria COVID-19 ha avuto sul comparto produttivo ed economico del Paese ed in particolare sull’attività delle imprese, operanti nel nostro territorio nazionale;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di crisi economica correlata alla pandemia;

CONSIDERATI tutti i provvedimenti che hanno previsto e prorogato i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro con causale “COVID – 19”;

CONSIDERATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

CONSIDERATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, “**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)**”, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021

e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, estende alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che, per contenere gli effetti negativi di tale crisi congiunturale, molte aziende hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali con causale “COVID – 19”;

CONSIDERATO che la proroga della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 rende necessario intervenire sui termini stabiliti dalle succitate determinazioni;

CONSTATATO che tale situazione emergenziale ha fortemente impattato sul tessuto economico - sociale, pregiudicando i volumi economici e i fatturati imprenditoriali, compromettendo fortemente le capacità delle imprese di mantenere i livelli occupazionali e pregiudicando, di conseguenza, la possibilità di rispettare il programma assunzionale contenuto nelle convenzioni di cui all’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii.

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa,

- di posticipare ulteriormente i termini assunzionali, ascrivibili alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii., così come differiti dalle Determinazioni sopra citate, nn. G04751 del 23/04/2020 e G13535 del 16/11/2020, come di seguito indicato:
 - **i termini di scadenza del 31/03/2021, 30/04/2021, 31/05/2021, 30/06/2021, 31/07/2021 e 31/08/2021 sono differiti al 30/09/2021;**
- di stabilire che il differimento dei termini assunzionali ascrivibili alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’art. 11 legge 68/99 e ss.mm.ii, così come fissato dal presente provvedimento, non incide su tutte le altre clausole inserite in convenzione, che rimangono invariate;
- di stabilire che sono fatti salvi tutti gli adempimenti e tutte le attività già svolte, correlate ai termini assunzionali coinvolti dal presente provvedimento;
- di stabilire che rimangano sempre possibili le richieste nominative di avviamento (richieste di Nulla Osta nominativi) e le attività di preselezione;
- di stabilire che per tutte le nuove convenzioni ex art. 11, l.68/98 e ss.mm.ii., stipulate dopo la pubblicazione delle presente determinazione, i termini delle rispettive scadenze saranno quelli fissati nella convenzione stessa;
- di pubblicare, ai fini informativi, sui portali istituzionale della Regione Lazio, la presente determina dirigenziale ;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nonché sul sito Spazio Lavoro – Sezione Avvisi e Bandi <http://spaziolavoro.regione.lazio.it/>, con valore di notifica per gli interessati, al fine di darne ampia diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo